



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **916**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dello schema di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Trento afferente gli obblighi e i vincoli a carico dell'Ateneo al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016.

Il giorno **31 Maggio 2016** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La modifica all'ordinamento finanziario statuario recata dalla legge n. 190/2014 ha introdotto quale elemento innovativo nella regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato, il riferimento al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province, dagli enti locali, dai relativi enti e organismi strumentali pubblici e privati dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di Commercio e dagli altri organismi ad ordinamento regionale e provinciale finanziati in via ordinaria dalla Regione e dalle Province.

Il predetto modello prevede che gli enti del sistema territoriale di ciascuna Provincia garantiscono un concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica, concorso quantificato nell'ambito del Patto di garanzia recepito dalla predetta Legge n. 190/2014, che ha individuato anche i criteri per il relativo aggiornamento. Si tratta di una forma di responsabilità solidale del sistema territoriale provinciale integrato verso lo Stato nell'ambito del quale la Provincia assume il ruolo di garante.

L'articolo 79 dello Statuto di autonomia, D.P.R. n. 670/1972 ha riconosciuto la competenza esclusiva della Provincia in ordine alle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, di definizione dei concorsi e degli obblighi a carico degli enti costituenti il sistema territoriale integrato e di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Detta clausola di esaustività trova applicazione in quanto la Provincia adotti, per sé e per gli enti del sistema, misure idonee a garantire il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche previsto a livello nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Coerentemente con il predetto quadro, la Provincia ha definito precise disposizioni (a partire dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27) per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica degli enti e soggetti del sistema pubblico provinciale, ivi inclusa l'Università degli Studi di Trento, il cui sistema di finanziamento dal 1° gennaio 2010, in applicazione dell'articolo 2, commi 122 e 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – avente per oggetto la delega delle funzioni statali in materia di Università - è stato attratto nell'ambito della sfera del sistema finanziario provinciale, con conseguente assunzione in capo alla Provincia della responsabilità finanziaria nei confronti dell'ente.

Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi*), che specifica i contenuti della delega alla Provincia delle funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università, all'articolo 2, comma 3, prevede che spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, il medesimo articolo 2 prevede che trovano applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale.

L'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (come rinnovato dall'articolo 68 della legge provinciale n. 18/2011, legge finanziaria 2012) prevede

che con l'atto di indirizzo, introdotto dallo stesso articolo 2, o con successiva intesa sono definiti gli obblighi a carico dell'università ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lvo n. 142 del 2011, tenendo conto di quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica provinciale.

Dall'esercizio 2011 ad oggi, gli obblighi a carico dell'Università per il concorso al rispetto del Patto di stabilità sono stati individuati con specifiche intese. Con il presente provvedimento si propone l'approvazione dell'intesa sugli obblighi e vincoli a carico dell'Ateneo per il 2016, frutto di un processo di condivisione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento.

Con l'intesa allegata, si conferma la possibilità, prevista già dal 2013, per l'Università degli studi di Trento di stipulare mutui o prestiti a medio/lungo termine per il finanziamento degli interventi previsti nel piano di edilizia universitaria assistiti dai contributi in annualità erogati dalla Provincia autonoma di Trento, con i limiti di erogazione previsti nel medesimo piano, come indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 619 di data 28 aprile 2014.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (come innovato dall'articolo 68 della legge finanziaria provinciale 2012) e dell'art. 2, comma 4 della medesima legge, l'approvazione definitiva dello schema di intesa allegato al presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La Quinta Commissione permanente ha reso il proprio parere nella riunione di lunedì 23 maggio 2016.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dell'allegato schema di intesa, afferente gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso da parte dell'Università degli studi di Trento al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto l'articolo 79 dello Statuto di autonomia - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare i commi 3 e 4
- visto l'articolo 2, commi 122 e 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*legge finanziaria 2010*);
- visto l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (*norme di attuazione della delega statale in materia di Università*);
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo schema di intesa afferente gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso da parte

dell'Università degli studi di Trento al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016 che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 1) del presente provvedimento.

ROV

Allegato parte integrante
schema intesa

Schema di

Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Trento afferente gli obblighi e i vincoli a carico dell'Università al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016

tra

la Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Trento, codice fiscale e partita IVA 00337460224 (di seguito Provincia), rappresentata, nato a, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n.

e

l'Università degli Studi di Trento, con sede legale in Trento, Via Calepina 14, codice fiscale e P.IVA 00340520220 (di seguito Università), rappresentata, nato a, a ciò autorizzato con ... n. .. di data ...

Premesso che:

- la legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 disciplina i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito "Provincia") e l'Università degli Studi di Trento (di seguito "Università");
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* ed, in particolare, l'art. 2, commi da 106 a 126, ridefinisce l'ordinamento finanziario della Provincia autonoma di Trento ed ha previsto, tra le altre misure, il concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate;
- l'art. 2 comma 122 della medesima legge delega alla stessa Provincia l'esercizio delle funzioni relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 79 del nuovo Statuto di autonomia;
- il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi*), che specifica i contenuti della delega alla Provincia delle funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università, all'articolo 2, comma 3, prevede che spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università;

si conviene e si stipula la seguente intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Università degli studi di Trento.

Articolo 1

Misure

Le misure per assicurare il concorso dell'Università al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016 sono indicati nel documento che, allegato A) alla presente intesa, ne forma parte integrante e sostanziale.

Letto, accettato e sottoscritto

Trento, li	Trento, li
Per l'Università degli studi di Trento	Per la Provincia autonoma di Trento

Allegato A

**Misure di concorso agli obblighi previsti dal patto di stabilità
2016**

- a. *Controllo dell'indebitamento e dell'equilibrio economico*
- b. *Limiti alle assunzioni di personale*
- c. *Contenimento delle spese di personale*
- c.1. *Limitazione alla spesa del personale*
- c.2. *Limiti ai miglioramenti economici del personale docente, ricercatori e ai rinnovi contrattuali del personale tecnico amministrativo*.....
- d. *Contenimento delle spese di natura discrezionale*
- d.1. *Contenimento dei costi comuni*
- d.2. *Azioni specifiche di riduzione dei costi*.....
- e. *qualificazione della spesa in ricerca, alta formazione e investimenti*
- f. *condivisione dei servizi con le "società di sistema provinciale"*
- g. *Processo di verifica del rispetto dei vincoli*

Allegato 1.

Allegato 2.

a. Controllo dell'indebitamento e dell'equilibrio economico

Vincolo 1: non stipulare nuovi mutui o prestiti a medio/lungo termine fatta eccezione per gli strumenti di finanziamento degli interventi previsti nel piano di edilizia universitaria assistiti dai contributi in annualità erogati dalla Provincia autonoma di Trento, per i quali valgono i limiti di erogazione previsti nel medesimo piano.

Vincolo 2: garantire un risultato economico non negativo non solo per il bilancio di previsione ma anche in sede di consuntivazione.

b. Limiti alle assunzioni di personale

Vincolo: il vincolo è da considerarsi congiuntamente al vincolo c1 – Limitazioni alla spesa del personale ed è posto distinguendo tra personale docente e ricercatore e personale tecnico e amministrativo.

Personale docente e ricercatore

L'Ateneo può procedere ad assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato e a progressioni di carriera, con oneri a carico del proprio bilancio o comunque dei finanziamenti provinciali o del MIUR, nel limite del costo equivalente (POE) del personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Almeno il 50 per cento delle disponibilità dovrà essere utilizzato per assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 c.3 lett. a) e b) della L. 240/2010.

Coerentemente con le finalità dell'intervento previsto dall'art. 29 c.9 della L.240/2010, sono esclusi dall'applicazione di tale limite gli avanzamenti di carriera disposti ai sensi dell'art. 24 c.6 della L.240/2010 dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano acquisito l'abilitazione nazionale a professore di seconda fascia e che siano inoltre in possesso dei più stringenti requisiti di qualificazione stabiliti dal Comitato d'Ateneo per il reclutamento e gli avanzamenti di carriera.

In applicazione del principio di partecipazione all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione sancito dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 142/2011, alle medesime condizioni di parità con le altre università statali, l'ateneo può altresì attuare le manovre di assunzioni su risorse ad incremento del Fondo di Finanziamento ordinario o comunque previste specificamente all'interno dello stesso Fondo a titolo di incentivazione alla chiamata (ad esempio nelle tipologie assunzionali di cui ai commi 206 e 247 della L. 208/2015 di professori di prima fascia e di ricercatori RTDB, di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 335/2015 finalizzate alle chiamate di docenti esterni all'ateneo e di trasferimenti di ricercatori e per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005 e delle assunzioni nell'ambito del Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" e di altri provvedimenti analoghi). Le relative assunzioni, escluse dal rispetto del limite di turnover di cui sopra per la relativa quota co-finanziata, sono effettuate a valere su fondi assegnati all'Ateneo dal MIUR, ovvero, in caso di risoluzione non favorevole del contenzioso in atto, sui fondi PAT previsti nell'Atto di Indirizzo.

Sono altresì escluse tutte le chiamate di docenti finanziate, o cofinanziate per la parte di competenza, da soggetti pubblici diversi dalla Provincia autonoma di Trento o privati previa stipula di accordi per importo non inferiore al costo quindicennale.

Non rientra nell'applicazione del vincolo l'eventuale integrazione delle dotazioni di personale docente e ricercatore finanziata attraverso la quota programmatica di cui all'articolo 2 comma 2 lett. c) della Legge Provinciale 2 novembre 1993, n.29 così come l'assunzione da parte dell'Ateneo di personale prima in posizione di comando dello stesso da parte della Provincia.

Si potrà inoltre procedere all'istituzione temporanea di posti di professore straordinario di cui all'art. 1, c. 12 della L. 230/2005 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 1 della L.P. 29/1993 nel limite annuo di 2 unità.

Personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratore esperto linguistico (CEL)

L'Ateneo può procedere:

1. ad assunzioni a tempo indeterminato di collaboratori esperti linguistici, con oneri a carico del proprio bilancio, nel limite del 100% del costo equivalente (POE) del personale di medesima categoria cessato dal servizio nell'anno precedente;
2. ad assunzioni a tempo indeterminato, con oneri a carico del proprio bilancio, nel limite del 50% del costo equivalente (POE) del personale dirigente e tecnico e amministrativo cessato dal servizio nell'anno precedente; entro detto limite saranno comprese le eventuali progressioni di carriera.
3. ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, in ogni caso nel limite massimo di 1,5 POE, su posizioni tecniche o amministrative non fungibili e quindi non sostituibili con personale già in servizio, a presidio di servizi strategici di Ateneo e/o di servizi da assicurare al fine del rispetto di obblighi di legge, che si rendano vacanti a seguito della cessazione dei titolari fino al 31.03.2017; per garantire la necessaria continuità del servizio, le assunzioni finalizzate alla sostituzione del personale sopra richiamato potranno essere effettuate nel corso del corrente anno. Le posizioni che presentano i caratteri sopra definiti sono individuate con delibera del Consiglio di Amministrazione e potranno riguardare esclusivamente le tipologie sotto elencate:
 - posizioni di responsabilità, ovvero di elevata specializzazione tecnica, di ctg. D o EP all'interno delle strutture accademiche o di quelle tecnico-gestionali a presidio di servizi che l'Ateneo assicura al fine del rispetto di obblighi di legge;
 - posizione specialistiche tecniche, di ctg. D od EP, già individuate all'interno delle strutture accademiche, caratterizzate da particolari competenze e qualificazione professionale al fine del regolare supporto alle attività di ricerca e che non possono essere ricoperte avvalendosi di personale tecnico già in servizio;
 - posizioni di responsabilità ad elevato contenuto tecnico e/o specialistico, di ctg. D o EP, già previste in organigramma e caratterizzate da elevata e particolare responsabilità tecnica e gestionale tale da non poter essere ricoperte adeguatamente da personale in servizio;

Sono escluse dal contingentamento così determinato le assunzioni di personale finanziate attraverso la quota programmatica di cui all'articolo 2 comma 2 lett. c) della Legge Provinciale 2 novembre 1993, n. 29., così come le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), al fine del rispetto delle relative quote d'obbligo.

Sono parimenti escluse, entro il limite del 2,5% del personale in servizio di ruolo alla data di sottoscrizione della presente intesa, le assunzioni di personale tecnico-amministrativo volte alla copertura di posizioni, relative a progetti di ricerca e di miglioramento dei servizi che, in relazione ai programmi strategici di sviluppo dell'ateneo, siano caratterizzate da stabilità e continuità all'interno della struttura tecnico gestionale - comprese quelle per il supporto per la gestione di Centri attivati su convenzioni che ne prevedano il finanziamento almeno quindicennale - e i cui titolari risultino attualmente in servizio con contratto di lavoro a termine.

L'individuazione delle posizioni strutturate sarà effettuata in base a criteri definiti dall'Amministrazione e le assunzioni riguarderanno esclusivamente, secondo quanto disciplinato da specifica regolamentazione che dovrà prevedere apposite procedure di valutazione, il personale a tempo determinato con almeno un triennio di anzianità alla data di approvazione dell'intesa per il concorso dell'Università agli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno. Il relativo piano sarà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e l'operazione non comporterà maggiori oneri rispetto a quelli già previsti nei documenti di previsione della spesa, in quanto determinerà la trasformazione di contratti di lavoro già in essere. Tale esclusione si applica a condizione si determini la riduzione del contingente complessivo del personale a tempo determinato rispetto a quello in servizio alla data di sottoscrizione della presente intesa, al netto di tali stabilizzazioni e di eventuali assunzioni effettuate in sostituzione di personale assente a vario titolo con diritto alla conservazione del posto.

In riferimento alle procedure di mobilità dalle Province di cui all. art 1, commi 424 e 425 della Legge di Stabilità 2015 e disciplinate, per le università statali, dalla nota MIUR dd 17.04.2015, il relativo impegno è da intendersi assolto in quanto l'Ateneo, avendo sede all'interno della Provincia Autonoma di Trento, è stato escluso dall'obbligo di trasmissione alla Funzione Pubblica dell'elenco delle posizioni disponibili ai fini della mobilità in argomento.

Nel caso in cui le assunzioni relative al personale di cui sopra - effettuate nel periodo di riferimento - siano inferiori ai limiti indicati, restano comunque a disposizione per gli anni successivi i differenziali certificati dal Collegio dei Revisori, fatto salvo il rispetto nel bilancio pluriennale del vincolo sulla spesa del personale (c1).

c. Contenimento delle spese del personale

c.1. Limitazione alla spesa del personale

Vincolo: assicurare un valore non superiore al 65% per il rapporto tra il costo del personale non finanziato da terzi e la somma dell'assegnazione stabilita per l'esercizio di riferimento per la quota base (di cui all'articolo 2 comma 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 così come modificato dall'articolo 68, comma 1 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n.18) e le tasse, soprattasse e contributi universitari. Al calcolo di predetto limite non concorrono altresì, per le relative quote di cofinanziamento, gli oneri del personale derivanti da operazioni di reclutamento a valere su fondi statali di incentivazione ovvero, in caso di risoluzione non favorevole del contenzioso in atto, sui fondi PAT previsti nell'Atto di Indirizzo.

Per costo del personale non finanziato da terzi si intendono i costi sostenuti per stipendi, oneri e accantonamenti relativi al personale a tempo indeterminato e determinato nonché i costi per i contratti per attività di insegnamento al netto dei ricavi connessi a contributi da soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento di posizioni di personale a tempo indeterminato e determinato e di contratti di insegnamento.

c.2. Limiti ai miglioramenti economici del personale docente e ricercatore e ai rinnovi contrattuali del personale tecnico amministrativo

Vincolo 1: non applicazione dell'aumento annuale ISTAT al trattamento economico del personale docente e ricercatore.

Vincolo 2: applicazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura in godimento al 31.12.2010, nelle more dell'adeguamento del trattamento economico fondamentale, che sarà disposto attraverso il

rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo, a seguito della cessazione del blocco delle procedure di rinnovo contrattuale di cui al DL 78/2010 e successive modificazioni. Tale incremento, relativo al trattamento fondamentale del sopra menzionato personale, sarà comunque contenuto nei vincoli di limitazione della spesa di cui al successivo "Allegato 1, Vincolo c1".

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 142/2011 e sulla base delle linee di indirizzo deliberate dal CdA nella seduta del 26 gennaio 2016, nel corso dell'esercizio corrente verranno stipulati tra l'Apran e le organizzazioni sindacali del personale dell'Università due CCI per il periodo 2016-2018, rispettivamente per il personale dirigente e quello tecnico amministrativo e CEL; il CCI per il personale tecnico amministrativo e CEL dovrà confermare il sistema di trattamento economico differenziato in relazione a criteri di merito individuali e confermare gli strumenti di flessibilità gestionale della prestazione lavorativa, già contenuti nel CCI 2013-2015. Il CCI per il personale dirigente dovrà stabilire, a valere dall'anno 2016, una specifica disciplina che sviluppi ulteriormente il sistema premiale del personale dirigente, al fine di valorizzare l'orientamento ai risultati e lo sviluppo di competenze organizzative e manageriali, sulla base di una specifica e periodica valutazione dei risultati raggiunti e dei comportamenti organizzativi azionati.

I sopra indicati CCI, stipulati in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 142/2011, troveranno copertura su specifico fondo costituito con risorse a carico del bilancio d'ateneo, in aggiunta a quelle impiegate, ai sensi dei rispettivi CCNL e della normativa vigente, per la corresponsione dei trattamenti accessori; lo stesso non potrà superare il 70% dell'ammontare complessivo dei fondi attualmente destinati dai CCNL all'incentivazione del personale.

d. Contenimento delle spese di natura discrezionale

d.1. Contenimento dei costi comuni

Vincolo: mantenere il rapporto tra i costi comuni netti e i proventi operativi uguale od inferiore a 15%.

Per costi comuni netti si intendono i costi per servizi, per materiali di consumo, per godimento beni di terzi al netto dei trasferimenti ad altri enti (es. partite di giro PAT), degli ammortamenti, degli accantonamenti e degli oneri diversi di gestione.

Per proventi operativi si intende il totale dei proventi e contributi per ricerca e didattica, al netto di partite di giro e trasferimenti da altri enti.

d.2 Azioni specifiche di riduzione dei costi

Vincolo: mantenere costante i costi per godimento di beni di terzi rispetto alla media dei valori consuntivi del triennio 2013-2015.

e. Qualificazione della spesa in ricerca, alta formazione e investimenti

Vincolo: garantire che il rapporto tra i costi dell'attività istituzionale più gli ammortamenti e i costi operativi (esclusi eventuali trasferimenti a partner o partite di giro) sia almeno uguale al valore del consuntivo 2015.

Per costi dell'attività istituzionale si intendono i costi specifici derivanti dalle attività di ricerca e didattica.

f. Condivisione dei servizi con le 'società di sistema provinciale'

Vincolo: ove sussistano condizioni di efficacia, economicità e standard compatibili, l'Ateneo dovrà avvalersi dei servizi offerti dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui agli art. 32 e 33 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n.3.

Inoltre, al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, e quindi dell'efficienza negli acquisti del sistema pubblico provinciale, relativamente agli acquisti di beni e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale, l'università si deve avvalere delle convenzioni sottoscritte dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti e degli strumenti del mercato elettronico provinciale.

g. Processo di verifica del rispetto dei vincoli

Il bilancio di previsione dell'Università deve essere conforme con i contenuti del presente documento, disponendo, qualora necessario, le opportune variazioni.

Pur restando in capo agli organi di governo dell'Ateneo la responsabilità del rispetto dei vincoli previsti dal presente patto di stabilità, si demanda al Collegio dei Revisori, in qualità di organo di controllo sulla gestione contabile-amministrativa, il loro monitoraggio periodico e la verifica finale sui dati consuntivi.

Allegato 1

C. Contenimento delle spese del personale

Vincolo c.1: Limitazione alla spesa del personale

Struttura dell'indice:

$$\frac{\text{costo del personale non finanziato da terzi}}{\text{quota base + tasse, sopratasse e contributi universitari}}$$

Valori di riferimento:

Descrizione	
Costo del personale non finanziato da terzi (A)	
Quota base + tasse, sopratasse e contributi universitari (B)	
Rapporto A/B atteso 2016	<65%

d. Contenimento delle spese di natura discrezionale

Vincolo d.1: Contenimento dei costi comuni

Struttura dell'indice:

$$\frac{\text{costi comuni netti}}{\text{proventi operativi netti}}$$

Valori di riferimento:

Descrizione	
Costi comuni netti * (A)	
Proventi operativi netti ** (B)	
Rapporto A/B atteso 2016	<=15%

*al netto di trasferimenti ad altri enti-partite di giro e costi imputabili direttamente alle attività di didattica e ricerca

** al netto di trasferimenti da altri enti-partite di giro

Vincolo d.2: Azioni specifiche di riduzione dei costi*Valori di riferimento:*

Descrizione	Valori da bilancio consuntivo (€)		
	2013	2014	2015
Costi per godimento di beni di terzi	1.979.875	1.803.911	1.574.933
	Media triennio		1.786.240
	Valore atteso 2016		<= media triennio

Vincolo e: Qualificazione della spesa in ricerca, alta formazione e investimenti*Struttura dell'indice:*

$$\frac{\text{costi dell'attività istituzionale} + \text{ammortamenti}}{\text{Costi operativi totali}}$$
Valori di riferimento:

Descrizione	Valori del bilancio consuntivo 2015(€)
Costi dell'attività istituzionale (A)	92.979.040
Ammortamenti (B)	14.882.367
Costi operativi totali (C)	164.069.755
Rapporto (A+B)/C	65,74%
Valore atteso 2016	Uguale o maggiore al 2015

Allegato 2

Le voci di bilancio di seguito proposte rappresentano aggregazioni di conti di contabilità secondo la strutturazione della nota integrativa.

Vincolo c.1: Limitazione alla spesa del personale

Dettaglio delle voci di bilancio di riferimento:

(A) costo del personale*

- Stipendi, oneri e accantonamenti personale docente e ricercatore
- Stipendi, oneri e accantonamenti collaboratori linguistici
- Stipendi, oneri e accantonamenti personale tecnico amministrativo
- Costi per contratti per attività di insegnamento

(*) Valori al netto del costo personale **a tempo indeterminato e determinato finanziato da terzi nonché dei contratti di insegnamento finanziati da terzi**

(B) Assegnazione di cui all'art. 2 c.2 LP n.29/1993 e tasse, soprattasse e contributi universitari

Assegnazione di cui all'art. 2 comma 2 Legge Provinciale n. 29/1993

Quota di finanziamento base

Ricavi per didattica (tassa di iscrizione)

- Tasse di iscrizione studenti D.M. 509/99
- Tasse di iscrizione studenti ante D.M. 509
- Scuole di Specializzazione - Tassa di iscrizione
- Altre attività didattiche

Contributi alla didattica (contributi universitari) **

- Contributi per corsi di perfezionamento e formazione permanente
- Contributi per esami di stato
- Contributo Universitario D.M. 509/99
- Contributo Universitario ante D.M. 509/99
- Scuole di Specializzazione - Contributo universitario
- Master universitari
- Corsi singoli
- Test pre - immatricolazione
- Indennità di mora D.M. 509/99
- Indennità di mora ante D.M. 509/99
- Ricognizioni D.M. 509/99
- Ricognizioni ante D.M. 509/99
- Contributi da studenti per altri servizi ex D.M.509
- Contributi da studenti per altri servizi ante D.M.509

(**) Valori al netto dei rimborsi ed esoneri tasse e contributi

Vincolo d: Contenimento delle spese di natura discrezionale**vincolo d.1 Contenimento dei costi comuni**

Dettaglio delle voci di bilancio di riferimento:

(A) costi comuni netti*

Costi comuni: (fra questi non sono considerati i costi comuni imputabili direttamente alle attività di didattica e ricerca)

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

Acquisto altri materiali (mobili ed arredi <516,46 €, altri beni e materiali <516,46€, prodotti software e licenze, cancelleria e altri materiali di consumo EDP)

Variazioni delle rimanenze di materiali,

Costi per godimento beni di terzi

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (prestazioni per attività tecnico amministrative, per attività di ricerca e didattica dei centri di servizio, collaborazioni varie, oneri accessori sulle prestazioni di servizio e collaborazioni, gestione immobili ed utenze collegate, manutenzioni ordinarie)

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo, limitatamente ai servizi a favore del personale (mensa, provvidenze, assicurazione personale)

Altri costi

(*) Valori al netto dei trasferimenti ad altri enti e partite di giro

(B) proventi operativi:

Proventi per didattica

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali

Contributi altre Amministrazioni locali

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

Contributi da Università

Contributi da altri (pubblici)

Contributi da altri (privati)

Proventi per attività assistenziale

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

Altri proventi e ricavi diversi

Variazione rimanenze

Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

(*) Valori al netto dei contributi per trasferimenti ad altri enti e partite di giro

Vincolo d.2: Azioni specifiche di riduzione dei costi

Dettaglio delle voci di bilancio di riferimento:

Costi per godimento beni di terzi

Affitti locali e spese accessorie - altri diritti di godimento di beni di terzi

Noleggi e Leasing di altri beni

Vincolo e: Qualificazione della spesa in ricerca, alta formazione e investimenti

Dettaglio delle voci di bilancio di riferimento:

(A) costi dell'attività istituzionale*

Costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (docenti/ricercatori, collaborazioni scientifiche, docenti a contratto, esperti linguistici, altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca)

Costi per il sostegno agli studenti

Costi per il diritto allo studio

Costi per la ricerca e l'attività editoriale

Acquisti materiale di consumo per laboratori

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

Acquisto altri materiali, esclusivamente quelli inerenti attività di ricerca e di didattica (attrezzature tecnico scientifiche e beni di consumo per laboratori)

Variazioni delle rimanenze di materiali, esclusivamente quelli inerenti attività di ricerca e di didattica (attrezzature tecnico scientifiche e beni di consumo per laboratori)

Altri costi, limitatamente a quelli riferiti a docenti e ricercatori e ad assegnisti e borsisti

(*) Valori al netto dei trasferimenti ad altri enti e partite di giro

(B) Ammortamenti

ammortamenti immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

(C) Costi operativi totali*

(*) Valori al netto dei trasferimenti ad altri enti e partite di giro